



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA
VERONA



(D.Lgs. n. 517/1999 - Art. 3 L.R.Veneto n. 18/2009)

Sede Legale: P.le A. Stefani, 1- 37126 Verona – P.IVA/Codice Fiscale 03901420236

Deliberazione del Direttore Generale nr. 1227 del 10/12/2024

OGGETTO : APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'ACCETTAZIONE DI DONAZIONI, COMODATI, PROVE DIMOSTRATIVE EFFETTUATI A FAVORE DELL'AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA-VERONA, AGGIORNATO SECONDO LA LEGGE DELLA REGIONE VENETO 16 LUGLIO 2019, N. 26 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.

Il sottoscritto Dott. Callisto Marco Bravi nominato con Decreto del Presidente della Regione del Veneto nr. 17 del 26.02.2024 delibera quanto segue.

Deliberazione firmata digitalmente e conservata secondo la normativa vigente



IL DIRETTORE GENERALE

Preso atto della seguente proposta di deliberazione del Direttore (UOC) AFFARI GENERALI

Premesso che:

- con deliberazione n. 66 del 31 gennaio 2017 è stato approvato il vigente regolamento che disciplina l'accettazione di donazioni, comodati, prove dimostrative effettuati a favore dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona;
- successivamente all'adozione del succitato regolamento, la Regione Veneto ha approvato la legge regionale 16 luglio 2019, n. 26, recante "Interventi Regionali in materia di donazioni in sanità", con la quale ha inteso garantire una disciplina uniforme sul territorio della Regione Veneto delle donazioni disposte a favore degli Enti del Servizio Sanitario Regionale e degli enti pubblici che afferiscono al settore sanitario, socio-sanitario e sociale operanti nel territorio della stessa Regione Veneto;
- la citata Legge della Regione Veneto n. 26/2019, come successivamente integrata con L.R.V. 27.05.2022, n. 12, in particolare disciplina il procedimento per l'accettazione delle donazioni nell'ottica della massima trasparenza, tenendo conto delle necessità dell'ente beneficiario, dell'atto di liberalità e della congruità dell'oggetto della donazione con le necessità medesime, nonché degli effetti della donazione in termini economici ed organizzativi per l'ente donatario;

Dato atto che il vigente regolamento aziendale approvato con la citata deliberazione n. 66/2017 già prevede una disciplina del procedimento per l'accettazione della donazione tenendo conto delle implicazioni di carattere economico conseguenti all'acquisizione dei beni oggetto dell'atto di liberalità, con particolare riferimento all'ipotesi che l'utilizzazione dei beni possa comportare o meno spese a carico dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata-Verona per l'acquisto di materiale di consumo dedicato, o non dedicato;

Considerato che si rende opportuno e necessario armonizzare il vigente regolamento aziendale in materia di donazioni con le disposizioni della Legge della Regione Veneto n. 26/2019, come novellata dalla Legge Regionale veneta n. 12/2022, con particolare riguardo alla necessità di recepire nella disciplina del procedimento per l'accettazione della donazione le ipotesi in cui il legislatore regionale ha richiesto l'acquisizione del parere preventivo della Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (CRITE);

Ritenuto inoltre di prevedere nel medesimo regolamento aziendale il richiamo alla disciplina del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento e del Consiglio del 27.04.2016 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, integrando i modelli per la dichiarazione di donazione di cui agli Allegati A) e B) al medesimo regolamento con l'informativa ai donanti sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 13 del citato Regolamento UE n. 2016/679;

Dato atto che in esito all'esame ed alla stesura, da parte dell'UOC Affari Generali, di una

Deliberazione firmata digitalmente e conservata secondo la normativa vigente



prima bozza di regolamento in materia, revisionato con le modifiche coerenti con le disposizioni delle citate Leggi della Regione Veneto n. 26/2019 e n. 12/2022, si è tenuto il 10 giugno 2024 apposito incontro con le Unità Operative aziendali coinvolte nell'aggiornamento del regolamento, procedendosi successivamente a recepire le osservazioni ed indicazioni coerenti con le Leggi Regionali del Veneto n. 29/2019 e n. 12/2022 pervenute da parte delle Strutture aziendali all'UOC Affari Generali che ha predisposto un testo definitivo di regolamento;

Evidenziato che i modelli per la dichiarazione di donazione, di cui agli allegati A) e B) al regolamento aziendale in argomento, contengono l'informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679-GDPR;

Ritenuto pertanto di procedere all'approvazione, nel testo predisposto in coerenza con le disposizioni della Legge della Regione Veneto n. 26/2019, come modificata dalla L.R. n. 12/2022 ed allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale, del regolamento aggiornato per l'accettazione di donazioni, comodati, prove dimostrative effettuati a favore dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona, comprensivo degli Allegati A, B, C, D, parti integranti del regolamento stesso;

Visti gli articoli 769 e ss. del Codice civile;

Visto l'art. 5, comma 1 del D.Lgs 30.12.1992, n. 502;

Visto l'art. 6, comma 1, lettera g) della Legge della Regione Veneto 14.09.1994, n. 55;

Vista la Legge della Regione Veneto 16.07.2019, n. 26;

Vista la Legge della Regione Veneto 27.05.2022, 12;

Attestata la regolarità amministrativa e tecnica da parte del Dirigente proponente;

Acquisiti, per quanto di competenza, i pareri favorevoli in merito espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario;

DELIBERA

per le motivazioni in premessa indicate e che si intendono integralmente richiamate:

- 1) di approvare, nel testo allegato alla presente deliberazione della quale costituisce parte integrante e sostanziale, il nuovo regolamento per l'accettazione di donazioni, comodati e prove dimostrative, a favore dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona, comprensivo degli allegati A), B, C), D);
- 2) di stabilire che il regolamento di cui al punto 1) entrerà in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione del presente provvedimento deliberativo;
- 3) di stabilire che dalla data di entrata in vigore del regolamento aziendale di cui al precedente punto 1) andranno pubblicati sul sito internet istituzionale dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona i moduli per la dichiarazione di donazione conformi ai modelli di cui agli allegati A) e B) del medesimo regolamento approvato con la presente deliberazione e comprensivi dell'informativa sulla privacy, e che dalla medesima data i nuovi moduli sostituiranno quelli precedenti ivi pubblicati sulla base della precedente Deliberazione n. 66 del 31.01.2017;

Deliberazione firmata digitalmente e conservata secondo la normativa vigente



- 4) di stabilire che a decorrere dalla data di pubblicazione della presente deliberazione cessano la vigenza e l'efficacia del regolamento disciplinante la medesima materia di cui al precedente punto 1) approvato con Deliberazione n. 66 del 31.01.2017;
- 5) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito internet istituzionale dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata-Verona, ai sensi del D.Lgs 14.02.2013, n. 33.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Vania Rado

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott.ssa Matilde Carlucci

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Callisto Marco Bravi



**REGOLAMENTO PER L'ACCETTAZIONE DI DONAZIONI, COMODATI, PROVE DIMOSTRATIVE A
FAVORE DELL'AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI VERONA**

**CAPO I
Disposizioni generali**

**ARTICOLO 1
Ambito di applicazione e principi generali**

1. Il presente regolamento disciplina, conformemente alla normativa vigente, ivi compresa la legge della Regione Veneto 16 luglio 2019, n. 26 e s.m.i. e a canoni di trasparenza, la procedura di accettazione delle donazioni effettuate da chiunque - persona fisica, giuridica, ente od associazione - abbia la piena capacità di disporre dei propri beni a favore dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona, anche finalizzate a scopi specifici.

2. Il presente regolamento non riguarda i finanziamenti che rientrano nei procedimenti concernenti gli studi profit e no-profit nell'ambito della ricerca clinica, materia per la quale trova applicazione la vigente diversa disciplina aziendale e nazionale sugli studi profit e no profit.

3. Può costituire oggetto di donazione, ai sensi dell'art. 1, primo periodo del presente regolamento, il diritto di proprietà su: beni mobili - compresi denaro, apparecchiature biomediche, dispositivi medici/protesi - nonché su beni mobili registrati e su beni immobili. Possono, altresì, costituire oggetto di donazione i diritti reali diversi dalla proprietà che possono gravare su beni altrui, conformemente alle disposizioni del codice civile.

4. Le donazioni hanno come beneficiario l'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona e non le singole unità organizzative nelle quali AOUI Verona si articola, conformemente a quanto previsto dall'art. 2, comma 3 della legge regionale del Veneto 16.07.2019, n. 26.

5. AOUI Verona può accettare le donazioni solo previa verifica delle seguenti condizioni:
a) che l'oggetto della donazione sia attinente ai fini istituzionali dell'Azienda;
b) che non sussista alcun rapporto di lavoro e/o fornitura tra il donante e l'Azienda;
c) che la donazione non implichi un conflitto di interessi tra donante e l'Azienda;
d) che sussista un mercato concorrenziale per l'acquisto dei materiali di consumo necessari all'utilizzo, nel caso di donazione di attrezzature, fatte salve le previsioni di cui ai successivi articoli 6.2 e 7.2;
e) che la donazione non comporti impatti negativi, sia in termini economici che organizzativi, per l'Azienda.

Qualora tenuto conto delle condizioni sopra indicate la donazione non possa essere accettata, l'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona rifiuta la donazione e ne dà comunicazione al donante con lettera formale del Direttore Generale.

Le donazioni di beni e le liberalità in denaro con vincolo di destinazione devono avere attinenza con i fini istituzionali dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona.

6. Tutte le donazioni accettate dall'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona secondo il procedimento disciplinato dal presente regolamento si perfezionano, a pena di nullità, solo a seguito di stipula di atto pubblico notarile ai sensi dell'art. 782 del codice civile, salvo che l'oggetto della donazione sia un bene mobile (compreso il denaro e i beni mobili registrati) il quale, anche in rapporto alle condizioni economiche del donante, sia da considerare di modico valore come da dichiarazione del donante; in tal caso, nonché nei casi espressamente previsti dalla legge, il contratto si perfeziona con le modalità e le forme previste dall'art. 783 del codice civile, cioè con la consegna del bene risultante da apposito documento.

7. Le disposizioni del presente regolamento si applicano, nel rispetto della normativa statale in materia ed in quanto con la stessa compatibili, anche per i lasciti ed i legati testamentari in favore di AOUI Verona, fermo restando che non dipendendo l'acquisto di un legato, ai sensi dell'art. 649 del codice civile, dall'accettazione del legatario, AOUI Verona dovrà procedere al rifiuto del legato disposto in suo favore qualora non ricorrano le condizioni previste dal presente regolamento per accettazione delle donazioni di beni. Le disposizioni del presente regolamento trovano altresì applicazione anche per le raccolte di fondi realizzate da AOUI Verona e da altri soggetti pubblici o privati, finalizzate all'acquisto di beni o alla raccolta di somme di denaro da destinare ad AOUI Verona.

8. La sintesi del percorso oggetto delle disposizioni di cui al presente regolamento è riportata nel prospetto allegato sub C, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

ARTICOLO 2

Manifestazione della volontà di donare

1. Ferme restando le limitazioni previste dalle leggi statali e della Regione Veneto e dal presente regolamento aziendale in materia di donazioni, chiunque intenda, per puro spirito di liberalità, disporre una donazione, di cui all'articolo 1 del presente regolamento, in favore dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona, dovrà manifestare la propria volontà di donare, secondo le indicazioni contenute nei modelli tipo allegati sub A e sub B al presente regolamento, scaricabili dal portale aziendale, nonché sottoscrivere la relativa dichiarazione.

2. Nelle dichiarazioni di cui al precedente comma 1, il donante potrà precisare se intenda gravare la donazione di un onere, ai sensi dell'art. 793 del codice civile, a carico dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona.

3. Nelle medesime dichiarazioni il donante dovrà dichiarare di non essere parte - personalmente, o quale amministratore, gestore, legale rappresentante, socio, titolare di partecipazioni o di incarico/incarichi in società, imprese commerciali, persone giuridiche, altri enti od associazioni - di un procedimento in corso diretto alla conclusione di un contratto a titolo oneroso con l'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona.

ARTICOLO 3

Accettazione delle donazioni di beni mobili, denaro e beni mobili registrati

1. L'accettazione della donazione di beni mobili e beni mobili registrati è effettuata con provvedimento formale dell'Azienda, da adottare su proposta dell'U.O./Servizio competente in materia, secondo quanto previsto per l'acquisto della corrispondente

categoria di beni dall'Atto aziendale e nel rispetto della procedura disciplinata negli articoli seguenti del presente regolamento.

Per i beni mobili registrati oltre alla procedura prevista nel presente articolo per l'acquisto di beni mobili, andranno comunque osservati da parte dell'U.O./Servizio competente tutti gli adempimenti necessari per la trascrizione del bene, con oneri a carico del donante, secondo quanto previsto dagli artt. 2683 e 2684 del codice civile.

2. Relativamente alla donazione avente per oggetto somma di denaro o titoli equiparabili al denaro, l'accettazione è disposta con determinazione del Direttore dell'UOC Contabilità e Bilancio fino all'importo di euro 50.0000,00 (euro cinquantamila/00) e con deliberazione del Direttore Generale, da adottare su proposta del Direttore dell'UOC Contabilità e Bilancio, nel caso di donazione di somma di denaro d'importo superiore ad euro 50.000,00 (euro cinquantamila/00).

3. La disciplina di cui al precedente comma si applica anche nei casi in cui il denaro non venga donato direttamente all'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona, ma venga impiegato per la realizzazione delle finalità, compatibili con le finalità istituzionali dell'Azienda, perseguite dal donante a beneficio di beni del patrimonio aziendale.

4. Le donazioni di denaro di modica entità con volontà espressa da parte del donante della loro destinazione d'uso devono, secondo i principi generali che valgono per tutte le donazioni in favore di AOUI Verona, avere attinenza con i fini istituzionali dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona.

Le donazioni di denaro di modica entità, e non vincolate ad una specifica destinazione d'uso individuata dal donante, sono destinate dal Direttore Generale alle finalità istituzionali ritenute più opportune e sono gestite con modalità trasparenti e coerenti con la natura dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona, secondo quanto stabilito dal presente regolamento.

ARTICOLO 4

Accettazione delle donazioni di beni immobili

1. La donazione avente per oggetto beni immobili, compresi diritti reali su beni altrui, è accettata con deliberazione del Direttore Generale, su proposta dell'UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali, la quale dovrà in via preliminare evidenziare, oltre agli aspetti riguardanti l'agibilità e lo stato di conservazione dell'immobile condizionanti l'eventuale convenienza dell'acquisizione, l'assenza di vincoli, iscrizioni di ipoteche e trascrizioni pregiudizievoli relative al bene offerto in donazione.

2. In conformità a quanto previsto dall'articolo 4, comma 3 della L.R. del Veneto n. 26 del 16.07.2019 l'accettazione della donazione di beni immobili è comunque subordinata alla valutazione delle competenti strutture dell'Area Sanità e Sociale della Giunta della Regione Veneto, che devono esprimersi entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali si può procedere all'accettazione prescindendo dal prescritto parere della Regione.

3. Le acquisizioni di beni immobili a titolo di donazione richiedono, dopo la pubblicazione della delibera di accettazione di cui al precedente comma 1, la stipula di atto pubblico notarile cui è subordinata la relativa validità ed efficacia, ai sensi degli articoli 782 e 1350 del codice civile: a tale effetto nella propria dichiarazione di volontà a donare, la parte donante dovrà dichiarare di assumersi tutte le spese notarili, ivi comprese quelle per la trascrizione nei pubblici registri immobiliari.

4. Si applica quanto previsto dall'art. 5, comma 4 del D.Lgs 30.12.1992, n. 502, secondo il quale gli atti di donazione a favore delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere che abbiano ad oggetto beni immobili con specifica destinazione a finalità rientranti nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, sono esenti dal pagamento delle imposte di donazione, ipotecarie e catastali.

ARTICOLO 5

Comunicazione dell'accettazione o del rigetto della donazione e disposizioni in materia di trasparenza e di pubblicità

1. A seguito della pubblicazione del provvedimento amministrativo che dispone l'accettazione delle donazioni disciplinate dal presente regolamento, ne va data formale comunicazione al donante mediante lettera a firma del Direttore Generale.

2. Al fine di garantire la trasparenza, con nota formale il Direttore/Responsabile della Unità Operativa/Servizio che ha curato l'istruttoria per l'accettazione della donazione, ai sensi del presente regolamento, informa il donante sull'utilizzo di quanto donato.

AOUI Verona, salvo diversa volontà del donante, rende adeguata pubblicità, mediante le iniziative consone alla specificità della donazione e ritenute opportune dalla Direzione aziendale, coinvolgendo per quanto possibile il donante.

3. Il procedimento per l'accettazione delle donazioni disciplinato nel capo II del presente regolamento si applica anche nell'ipotesi di donazioni in denaro finalizzate all'acquisto dei beni previsti negli articoli 6 e seguenti del presente regolamento.

CAPO II

Disposizioni particolari riguardanti i beni mobili

ARTICOLO 6

Donazioni di beni mobili

1. Nel presente articolo vengono disciplinate esclusivamente le donazioni di beni mobili, ad eccezione delle apparecchiature biomediche e dei dispositivi medici, per i quali si rinvia ai successivi articoli.

2. L'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona, previo parere della Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (CRITE), pubblica nel proprio sito istituzionale internet un elenco di beni e di attrezzature coerente con le finalità della L.R. del Veneto n. 26/2019, redatto sentito il Collegio di Direzione e nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 3 della stessa legge regionale.

3. La proposta di donazione rientrante nella fattispecie di cui al comma 1 dovrà essere predisposta dal donante secondo il modello allegato Sub A (per le donazioni di beni mobili, mobili registrati) e secondo il modello allegato Sub B (per le donazioni di somme di denaro) di cui al presente regolamento scaricabili dal portale aziendale e dovrà contenere le informazioni previste, oltre alla sottoscrizione del donante.

4. Nel caso vengano donati beni mobili (es. computer, stampanti, televisori, ausili, ecc...) la proposta di deliberazione/determina di accettazione della donazione a seconda dei casi di seguito indicati, contenente la relativa accettazione, sarà predisposta dal

Servizio/Unità Operativa competente in via ordinaria a provvedere all'acquisto della corrispondente tipologia di bene secondo le disposizioni aziendali in vigore.

Nel caso di beni mobili e mobili registrati non inclusi nell'elenco di cui al comma 2 del presente articolo pubblicato nel sito internet istituzionale, il Direttore/Responsabile dell'Unità Operativa competente ai sensi dell'articolo 3, comma 1 del presente regolamento deve subordinare, previa adeguata istruttoria, l'accettazione della donazione di tali beni alla valutazione della CRITE qualora ricorra anche una sola delle seguenti situazioni:

- il bene sia di valore pari o superiore alla soglia comunitaria;
- si tratti di un bene che, a prescindere dall'importo del valore, comporta utilizzo di materiale di consumo;
- si tratti di un bene che rappresenta una innovazione nella pratica clinica.

La richiesta di parere alla CRITE non deve contenere alcun riferimento a dati personali del donante.

Ai sensi dell'art. 4, comma 1 della L.R. del Veneto n. 26/2019 la CRITE deve esprimersi entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali si prescinde dal parere.

5. Il bene dovrà essere consegnato ad AOUI-Verona a cura del donante, con spese a carico del medesimo ed essere conforme alla normativa vigente anche per quanto riguarda la sicurezza sul lavoro - DUVRI.

6. In ogni caso, il provvedimento di accettazione dovrà essere preceduto dalla valutazione degli eventuali costi diretti connessi all'utilizzo del bene oggetto di donazione, secondo le modalità di seguito indicate; i costi dovranno essere calcolati su base annua, oltre IVA, ed esposti nel relativo provvedimento (determina/deliberazione).

7. In presenza di un software o di attrezzatura hardware che utilizza la rete dati la donazione deve essere sempre considerata nella categoria "con oneri non dedicati".

8. La sintesi del percorso oggetto delle disposizioni seguenti del presente regolamento è riportata nel prospetto Allegato C al presente regolamento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

6.1 Donazioni di beni mobili senza costi

1. Le proposte di donazione di beni mobili prive di qualsiasi materiale di consumo dedicato (ossia fornito in esclusiva da una sola ditta sul mercato) e/o materiale di consumo non dedicato (ossia acquisibile sul libero mercato, indipendentemente dal fatto che sia già in uso presso AOUI), e/o di costi di gestione annui (ossia la manutenzione, con esclusione dei costi indiretti, quali elettricità, acqua, gas, ecc.), dovranno essere accompagnate, indipendentemente dal valore del bene:

- a) dal parere favorevole motivato del Direttore/Responsabile dell'Unità Operativa/Servizio destinatario del bene offerto in donazione, accompagnato anche dal parere favorevole del Responsabile dell'U.O. Servizio Sistemi Informativi qualora il bene offerto in donazione implichi l'utilizzo di un software, o di attrezzatura hardware che utilizza la rete dati;
- b) dall'istruttoria a cura delle Unità Operative/Servizi competenti secondo le disposizioni aziendali in vigore al momento della formalizzazione della proposta.

2. Nel caso di beni mobili e mobili registrati privi di costi ai sensi del precedente comma 1 e non inclusi nell'elenco pubblicato nel sito internet istituzionale ai sensi dell'articolo 6, comma 2 del presente regolamento, il Direttore/Responsabile dell'Unità Operativa

competente ai sensi dell'articolo 3, comma 1 del presente regolamento deve subordinare, previa adeguata istruttoria, l'accettazione della donazione di tali beni alla valutazione della CRITE qualora ricorra anche una sola delle seguenti situazioni:

- il bene sia di valore pari o superiore alla soglia comunitaria;
- si tratti di un bene che rappresenta una innovazione nella pratica clinica.

La richiesta di parere alla CRITE non deve contenere alcun riferimento a dati personali del donante.

Ai sensi dell'art. 4, comma 1 della L.R. del Veneto n. 26/2019 la CRITE deve esprimersi entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali si prescinde dal parere.

3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 la proposta di donazione verrà approvata con i seguenti provvedimenti, che evidenzieranno l'assenza di costi:

- determinazione del Direttore/Responsabile dell'Unità Operativa/Servizio competente per beni donati aventi un valore commerciale (IVA compresa) inferiore o pari ad Euro 100.000,00;
- deliberazione del Direttore Generale per i beni donati aventi un valore commerciale (IVA compresa) superiore ad Euro 100.000,00.

6.2 Donazioni di beni mobili con costi dedicati

1. Le proposte di donazione di beni aventi costi complessivi annui diretti, compresi anche eventuali costi di gestione annui dedicati (ossia la manutenzione, con esclusione dei costi indiretti, quali elettricità, acqua e gas, ecc.) e materiale di consumo dedicato, dovranno essere accompagnate, indipendentemente dall'importo annuo:

- a) dal parere favorevole motivato del Direttore/Responsabile dell'UO/Servizio destinatario del bene offerto in donazione, accompagnato anche dal parere favorevole del Responsabile dell'U.O. Servizio Sistemi Informativi qualora il bene offerto in donazione implichi l'utilizzo di un software, o di attrezzatura hardware che utilizza la rete dati;
- b) dall'istruttoria a cura delle Unità Operative/Servizi competenti secondo le disposizioni aziendali in vigore al momento della formalizzazione della proposta;
- c) da un'analisi dei costi/benefici, tenuto conto anche del valore commerciale del bene, derivanti dall'accettazione del bene a cura dell'UOC Controllo di Gestione, previa acquisizione del parere favorevole del Direttore del Dipartimento Direzione Medica Ospedaliera;
- d) dal parere favorevole della CRITE per i beni mobili non inclusi nell'elenco pubblicato nel sito internet istituzionale ai sensi del precedente art. 6, comma 2 del presente regolamento, qualora i beni medesimi, a prescindere dall'importo, comportino, come precisato nel precedente comma 1, costi complessivi annui diretti, compresi anche eventuali costi di gestione annui dedicati e costi per utilizzo di materiale di consumo dedicato.

La richiesta di parere alla CRITE non deve contenere alcun riferimento a dati personali del donante.

per i beni donati aventi un valore commerciale superiore ad Euro 100.000,00 (IVA compresa) anche dal:

- e) parere favorevole del Direttore Amministrativo e Sanitario, per quanto di competenza, sulla base dell'istruttoria condotta da parte delle Unità Operative/Servizi competenti.

2. Oltre che nel caso previsto dal precedente comma 1, lettera d), è comunque sempre necessaria, da parte del Direttore/Responsabile dell'Unità Operativa competente ai sensi dell'art. 3, comma 1 del presente regolamento e previa adeguata istruttoria, la richiesta

di parere alla CRITE per i beni non inclusi nel predetto elenco pubblicato nel sito internet istituzionale ai sensi dell'art. 6, comma 2 del presente regolamento, qualora ricorra anche una sola delle seguenti situazioni:

- il bene sia di valore pari o superiore alla soglia comunitaria;
- si tratti di un bene che rappresenta una innovazione nella pratica clinica.

La richiesta di parere alla CRITE non deve contenere alcun riferimento a dati personali del donante.

Ai sensi dell'art. 4, comma 1 della L.R. del Veneto n. 26/2019 la CRITE deve esprimersi entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali si prescinde dal parere.

3. Ultimata l'istruttoria nei casi di cui ai precedenti commi 1 e 2 la proposta di donazione verrà approvata con deliberazione del Direttore Generale, su proposta dell'U.O./Servizio competente, indipendentemente dal valore del bene oggetto della donazione.

4. Fattispecie miste, ossia donazioni di beni mobili sia con costi dedicati sia non dedicati, indipendentemente dal loro valore economico, saranno disciplinate dalle disposizioni di cui al presente punto 6.2.

6.3 Donazioni di beni mobili con costi non dedicati

1. Le proposte di donazione di beni aventi costi complessivi diretti annui per materiale di consumo non dedicato compresi anche gli altri costi di gestione annui non dedicati (ossia la manutenzione, con esclusione dei costi indiretti, quali elettricità, acqua, gas ecc.), dovranno essere accompagnate indipendentemente dal valore del bene:

- a) dal parere favorevole motivato del Direttore/Responsabile dell'UO/Servizio destinatario del bene offerto in donazione, accompagnato anche dal parere favorevole del Responsabile dell'U.O. Servizio Sistemi Informativi qualora il bene offerto in donazione implichi l'utilizzo di un software, o di attrezzatura hardware che utilizza la rete dati;
- b) dall'istruttoria a cura delle Unità Operative/Servizi competenti a provvedere secondo le disposizioni aziendali in vigore al momento della formalizzazione della proposta;

Qualora il valore complessivo del materiale di consumo non dedicato e dei costi di gestione non dedicati fosse superiore ad Euro 3.000,00, oltre IVA/anno dovrà altresì essere effettuata:

- c) un'analisi dei costi/benefici, tenuto conto anche del valore commerciale del bene, derivanti dall'accettazione del bene a cura dell'UOC Controllo di Gestione, previa acquisizione del parere favorevole del Direttore del Dipartimento Direzione Medica Ospedaliera;
- d) dal parere favorevole della CRITE per i beni non inclusi nell'elenco pubblicato nel sito internet istituzionale ai sensi del precedente art. 6, comma 2 del presente regolamento, qualora i beni medesimi, a prescindere dall'importo, comportano, come precisato nel precedente comma 1, costi complessivi diretti annui per utilizzo di materiale di consumo non dedicato compresi anche gli altri costi di gestione annui non dedicati.

La richiesta di parere alla CRITE non deve contenere alcun riferimento a dati personali del donante.

per i beni donati aventi un valore commerciale superiore ad Euro 100.000,00 (IVA compresa) anche dal:

- e) parere favorevole del Direttore Amministrativo e Sanitario, per quanto di competenza, sulla base dell'istruttoria condotta da parte dei Servizi competenti.

2. Oltre che nel caso previsto dal precedente comma 1, lettera d), è comunque sempre necessaria, da parte del Direttore/Responsabile dell'Unità Operativa competente ai sensi dell'art. 3, comma 1 del presente regolamento e previa adeguata istruttoria, la richiesta di parere alla CRITE per i beni non inclusi nel predetto elenco pubblicato nel sito internet istituzionale ai sensi dell'art. 6, comma 2 del presente regolamento, qualora ricorra anche una sola delle seguenti situazioni:

- il bene sia di valore pari o superiore alla soglia comunitaria;
- si tratta di un bene che rappresenta una innovazione nella pratica clinica.

La richiesta di parere alla CRITE non deve contenere alcun riferimento a dati personali del donante.

Ai sensi dell'art. 4, comma 1 della L.R. del Veneto n. 26/2019 la CRITE deve esprimersi entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali si prescinde dal parere.

3. Ultimata l'istruttoria nei casi di cui ai precedenti commi 1 e 2 la proposta di donazione verrà approvata:

- con determinazione del Direttore/Responsabile dell'UO/Servizio competente per i beni donati aventi un valore commerciale inferiore o pari ad Euro 100.000,00 (IVA compresa);
- con deliberazione del Direttore Generale nel caso di beni aventi un valore commerciale superiore ad Euro 100.000,00 (IVA compresa).

4. Qualora la Direzione Aziendale o il Direttore/Responsabile dell'UO/Servizio competente in via ordinaria alla formalizzazione della donazione non approvasse la proposta di donazione, non si darà luogo all'accettazione della stessa, motivandone le ragioni agli uffici proponenti e coinvolti nell'istruttoria.

Seguirà comunicazione motivata del rigetto al donante, con lettera firmata dal Direttore Generale, secondo quanto previsto nell'articolo 5, comma 2 del presente regolamento.

5. La sintesi del percorso è riassunta nel prospetto Allegato C, parte integrante del presente regolamento.

ARTICOLO 7

Donazioni di apparecchiature biomediche

1. Per le donazioni aventi ad oggetto apparecchiature biomediche, si rinvia a quanto già stabilito con la procedura PR05 e sue eventuali successive modifiche "Accettazione e gestione di apparecchiature biomediche in DONAZIONE", fatto salvo il principio di seguito espresso.

7.1 Donazioni di apparecchiature senza costi

1. Le proposte di donazione di apparecchiature biomediche prive di qualsiasi materiale di consumo dedicato (ossia fornito in esclusiva da una sola ditta sul mercato), e/o materiale di consumo non dedicato (ossia acquisibile sul libero mercato, indipendentemente dal fatto che sia già in uso presso AOUI), e/o di costi di gestione annui (ossia la manutenzione, con esclusione dei costi indiretti, quali elettricità, acqua, gas, ecc..), dovranno essere accompagnate, indipendentemente dal valore del bene:

- a) dal parere favorevole motivato del Direttore/Responsabile dell'U.O./Servizio destinatario del bene offerto in donazione, accompagnato anche dal parere favorevole del Responsabile dell'U.O. Servizio Sistemi Informativi qualora il bene offerto in donazione implichi l'utilizzo di un software, o di attrezzatura hardware che utilizza la rete dati;

- b) dall'istruttoria a cura dei Servizi competenti secondo le disposizioni aziendali in vigore al momento della formalizzazione della proposta.

2. Nel caso di apparecchiature biomediche senza costi ai sensi del precedente comma 1 e non incluse nell'elenco pubblicato nel sito internet istituzionale ai sensi dell'articolo 6, comma 2 del presente regolamento, il Direttore/Responsabile dell'Unità Operativa competente ai sensi dell'articolo 3, comma 1 del presente regolamento, deve subordinare, previa adeguata istruttoria, l'accettazione della donazione di tali beni alla valutazione della CRITE qualora ricorra anche una sola delle seguenti situazioni:

- il bene sia di valore pari o superiore alla soglia comunitaria;
- si tratti di un bene che rappresenta una innovazione nella pratica clinica.

La richiesta di parere alla CRITE non deve contenere alcun riferimento a dati personali del donante.

Ai sensi dell'art. 4, comma 1 della L.R. del Veneto n. 26/2019 la CRITE deve esprimersi entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali si prescinde dal parere.

3. Ultimata l'istruttoria nei casi di cui ai precedenti commi 1 e 2 la proposta di donazione verrà approvata con i seguenti provvedimenti, che evidenzieranno l'assenza di costi:

- determinazione del Direttore/Responsabile dell'U.O./Servizio competente per beni donati aventi un valore commerciale (IVA compresa) inferiore o pari ad Euro 100.000,00;
- deliberazione del Direttore Generale per i beni donati aventi un valore commerciale (IVA compresa) superiore ad Euro 100.000,00.

7.2 Donazioni di apparecchiature con costi dedicati

1. Le proposte di donazione di apparecchiature biomediche aventi costi complessivi annui diretti, compresi anche eventuali costi di gestione annui (ossia la manutenzione, con esclusione dei costi indiretti, quali elettricità, acqua, gas, ecc..), e materiale di consumo dedicato, dovranno essere accompagnate, indipendentemente dall'importo annuo:

- a) dal parere favorevole motivato del Direttore/Responsabile dell'UO/Servizio destinatario del bene offerto in donazione, accompagnato anche dal parere favorevole del Responsabile dell'U.O. Servizio Sistemi Informativi qualora il bene offerto in donazione implichi l'utilizzo di un software, o di attrezzatura hardware che utilizza la rete dati;
- b) dall'istruttoria a cura dei Servizi competenti secondo le disposizioni aziendali in vigore al momento della formalizzazione della proposta;
- c) da un'analisi dei costi/benefici, tenuto anche conto del valore commerciale del bene, derivanti dall'accettazione a cura dell'UOC Controllo di Gestione, previa acquisizione del parere favorevole del Direttore del Dipartimento Direzione Medica Ospedaliera;
- d) dal parere favorevole della CRITE per le apparecchiature biomediche non incluse nell'elenco pubblicato nel sito internet istituzionale ai sensi dell'art. 6, comma 2 del presente regolamento, qualora le apparecchiature medesime a prescindere dall'importo comportino, come precisato nel precedente comma 1, costi complessivi annui diretti, compresi anche eventuali costi di gestione annui dedicati e costi per utilizzo di materiale di consumo dedicato.

La richiesta di parere alla CRITE non deve contenere alcun riferimento a dati personali del donante.

per i beni donati aventi un valore commerciale superiore ad Euro 100.000,00 (IVA compresa) anche dal:

- e) parere favorevole del Direttore Amministrativo e Sanitario, per quanto di competenza, sulla base dell'istruttoria condotta da parte dei Servizi competenti.

2. Oltre che nel caso previsto dal precedente comma 1, lettera d), è comunque sempre necessaria, da parte del Direttore/Responsabile dell'Unità Operativa competente ai sensi dell'art. 3, comma 1 del presente regolamento e previa adeguata istruttoria, la richiesta di parere alla CRITE per le apparecchiature biomediche non incluse nel predetto elenco pubblicato nel sito internet istituzionale ai sensi dell'art. 6, comma 2 del presente regolamento, qualora ricorra anche una sola delle seguenti situazioni:

- il bene sia di valore pari o superiore alla soglia comunitaria;
- si tratti di un bene che rappresenta una innovazione nella pratica clinica.

La richiesta di parere alla CRITE non deve contenere alcun riferimento a dati personali del donante.

Ai sensi dell'art. 4, comma 1 della L.R. del Veneto n. 26/2019 la CRITE deve esprimersi entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali si prescinde dal parere.

3. Ultimata l'istruttoria nei casi di cui ai precedenti commi 1 e 2 la proposta di donazione verrà approvata con deliberazione del Direttore Generale, su proposta dell'U.O./Servizio competente, indipendentemente dal valore del bene oggetto della donazione.

4. Fattispecie miste, ossia donazioni di apparecchiature biomediche sia con costi dedicati sia non dedicati, indipendentemente dal loro valore economico, saranno disciplinate dalle disposizioni di cui al presente punto 7.2.

7.3 Donazioni di apparecchiature con costi non dedicati

1. Le proposte di donazione di apparecchiature biomediche aventi costi complessivi diretti annui per materiale di consumo non dedicato (ossia che non è fornito in esclusiva da una sola ditta sul mercato) compresi anche gli altri costi di gestione annui non dedicati (ossia la manutenzione, con esclusione dei costi indiretti, quali elettricità, acqua, gas ecc.), dovranno essere accompagnate indipendentemente dal valore del bene:

- a) dal parere favorevole motivato del Direttore/Responsabile dell'UO/Servizio destinatario del bene offerto in donazione, accompagnato anche dal parere favorevole del Responsabile dell'U.O. Servizio Sistemi Informativi qualora il bene offerto in donazione implichi l'utilizzo di un software, o di attrezzatura hardware che utilizza la rete dati;
- b) dall'istruttoria a cura dei Servizi competenti a provvedere secondo le disposizioni aziendali in vigore al momento della formalizzazione della proposta;
Qualora il valore complessivo del materiale di consumo non dedicato e dei costi di gestione non dedicati fosse superiore ad Euro 3.000,00, oltre IVA/anno, dovrà altresì essere effettuata:
- c) un'analisi dei costi/benefici, tenuto conto anche del valore commerciale del bene, derivanti dall'accettazione del bene a cura dell'UOC Controllo di Gestione, previa acquisizione del parere favorevole del Direttore del Dipartimento Direzione Medica Ospedaliera;
- d) dal parere favorevole della CRITE per le apparecchiature biomediche non incluse nell'elenco pubblicato nel sito internet istituzionale ai sensi dell'art. 6, comma 2 del presente regolamento, qualora le apparecchiature medesime, a prescindere dall'importo, comportino, come precisato nel precedente comma 1, costi

complessivi diretti annui per utilizzo di materiale di consumo non dedicato compresi anche gli altri costi di gestione annui non dedicati.

La richiesta di parere alla CRITE non deve contenere alcun riferimento a dati personali del donante.

per i beni donati aventi un valore commerciale superiore ad Euro 100.000,00 (IVA compresa) anche dal:

e) parere favorevole del Direttore Amministrativo e Sanitario, per quanto di competenza, sulla base dell'istruttoria condotta da parte dei Servizi competenti.

2. Oltre che nel caso previsto dal precedente comma 1, lettera d), è comunque sempre necessaria, da parte del Direttore/Responsabile dell'Unità Operativa competente ai sensi dell'art. 3, comma 1 del presente regolamento e previa adeguata istruttoria, la richiesta di parere alla CRITE per le apparecchiature biomediche non incluse nel predetto elenco pubblicato nel sito internet istituzionale ai sensi dell'art. 6, comma 2 del presente regolamento, qualora ricorra anche una sola delle seguenti situazioni:

- il bene sia di valore pari o superiore alla soglia comunitaria;
- si tratti di un bene che rappresenta una innovazione nella pratica clinica.

La richiesta di parere alla CRITE non deve contenere alcun riferimento a dati personali del donante.

Ai sensi dell'art. 4, comma 1 della L.R. del Veneto n. 26/2019 la CRITE deve esprimersi entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali si prescinde dal parere.

3. Ultimata l'istruttoria nei casi di cui ai precedenti commi 1 e 2 la proposta di donazione verrà approvata:

- con determinazione del Direttore/Responsabile dell'UO/Servizio competente per i beni donati aventi un valore commerciale inferiore o pari ad Euro 100.000,00 (IVA compresa);
- con deliberazione del Direttore Generale nel caso di beni aventi un valore commerciale superiore ad Euro 100.000,00 (IVA compresa).

4. Qualora la Direzione Aziendale o il Direttore/Responsabile dell'UO/Servizio competente in via ordinaria alla formalizzazione della donazione non approvasse la proposta di donazione, non si darà luogo all'accettazione della stessa, motivandone le ragioni agli uffici proponenti e coinvolti nell'istruttoria.

Seguirà comunicazione motivata del rigetto al donante, con lettera firmata dal Direttore Generale, secondo quanto previsto nell'articolo 5, comma 2 del presente regolamento.

5. La sintesi del percorso è riassunta nel prospetto Allegato C, parte integrante del presente regolamento.

ARTICOLO 8

Beni ceduti in comodato

1. Tutte le disposizioni del presente regolamento e sue successive eventuali modifiche trovano applicazione anche per i comodati, di cui all'articolo 1803 e ss. del codice civile, aventi per oggetto le corrispondenti categorie di beni come disciplinate per la donazione.

ARTICOLO 9

Prove dimostrative – visioni

1. Nel caso delle prove dimostrative qualsiasi onere economico, inclusi i materiali di consumo, deve restare interamente a carico del soggetto che propone all'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona la prova dimostrativa.

2. La disposizione del comma precedente non si applica nei casi di visione dovuta alla sostituzione temporanea di apparecchiature biomediche o altri beni guasti, dovendo in

tali ipotesi i costi seguire la dinamica prevista dal contratto principale riguardante l'apparecchiatura temporaneamente sostituita. In tali casi la documentazione di approvazione della visione dovrà essere trasmessa completa di ogni allegato all'UOC Provveditorato per la gestione dell'eventuale contratto correlato.

ARTICOLO 10

Donazioni di dispositivi medici

1. Ai fini dell'accettazione della donazione di un dispositivo medico, senza oneri economici a carico di AOUI sia con riferimento al dispositivo in donazione che con riferimento alla eventuale apparecchiatura necessaria al suo impiego non di proprietà di AOUI, l'Unità Operativa destinataria finale del dispositivo medico dovrà inviare preventivamente all'UOC Farmacia unitamente al modulo "Donazione di dispositivo medico", di cui all'Allegato D parte integrante del presente provvedimento, tutta la documentazione elencata nel modello sopra indicato (certificazione CE, scheda tecnica, letteratura scientifica disponibile, dichiarazione della ditta che attesti la volontà di donare il dispositivo) necessaria ai fini della valutazione del dispositivo medico oggetto di donazione.

2. Nel caso di dispositivi medici senza oneri economici ai sensi del precedente comma 1 e non inclusi nell'elenco pubblicato nel sito internet istituzionale ai sensi dell'art. 6, comma 2 del presente regolamento, il Direttore/Responsabile dell'Unità Operativa competente ai sensi dell'articolo 3, comma 1 del presente regolamento deve subordinare, previa adeguata istruttoria, l'accettazione della donazione di tali beni alla valutazione della CRITE qualora ricorra anche una sola delle seguenti situazioni:

- il bene sia di valore pari o superiore alla soglia comunitaria;
- si tratti di un bene che rappresenta una innovazione nella pratica clinica.

La richiesta di parere alla CRITE non deve contenere alcun riferimento a dati personali del donante.

Ai sensi dell'art. 4, comma 1 della L.R. del Veneto n. 26/2019 la CRITE deve esprimersi entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali si prescinde dal parere.

L'UOC Farmacia, dopo la verifica della completezza dei dati e della documentazione allegata, invierà gli stessi al Dipartimento Direzione Medica Ospedaliera per l'autorizzazione.

3. In caso di rilascio, ove prescritto ai sensi del precedente comma 2, di parere favorevole da parte della CRITE e del Direttore del Dipartimento Direzione Medica Ospedaliera, l'UOC Farmacia invierà la documentazione al Responsabile dell'U.O. destinataria del dispositivo e per conoscenza all'UOC Provveditorato Economato e Gestione della Logistica e, qualora previsto l'impiego di apparecchiature, anche al Responsabile dell'UOS Servizio Ingegneria Clinica.

4. In caso di parere sfavorevole del Direttore del Dipartimento Direzione Medica Ospedaliera o della CRITE, l'UOC Farmacia invierà comunicazione motivata al Direttore/Responsabile dell'UO/Servizio interessati del rigetto della donazione.

ARTICOLO 11

Inventariazione dei beni donati

1. Tutti i beni mobili e immobili, registrati e non registrati, vengono inventariati a cura dell'UOS Economato e Gestione della Logistica; di tale adempimento dovrà essere fatta menzione nel provvedimento di accettazione della donazione.

ARTICOLO 12

Trattamento dei dati personali

1. dati personali raccolti in applicazione del presente regolamento saranno trattati per le finalità in esso previste e per i correlativi adempimenti, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 del Parlamento e del Consiglio del 27.04.2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione dei dati.

2. Ai moduli di donazione di cui agli allegati A e B del presente regolamento, scaricabili dal sito internet aziendale, è allegata l'informativa al donante sul trattamento dei dati personali.

ARTICOLO 13

Norma di chiusura

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato e previsto dal presente regolamento trovano applicazione il codice civile, le altre vigenti norme di legge statali in materia di donazioni, la legge della Regione Veneto 16.07.2019, n. 26 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Con l'approvazione del presente regolamento cessano l'efficacia e la vigenza di qualsiasi precedente procedura/regolamento disciplinante la medesima materia.

Allegato A - Modello dichiarazione di donazione di bene mobile/bene mobile registrato/bene immobile

Al Direttore Generale
Azienda Ospedaliera Universitaria
Integrata-Verona
P.le A. Stefani, 1
37126 Verona
ufficio.protocollo@aovr.veneto.it

p.c.

Al Direttore
della UOC.....
Dott./Prof.....

Il/La sottoscritto/a _____, nato/a a _____, residente
a _____ personalmente o in qualità di _____ della
ditta/società (o altro tipo di Ente) _____ con sede legale in
_____ Codice fiscale/partita IVA _____ telefono _____ e-
mail _____

conferma la propria volontà di donare, all'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona, per puro spirito di liberalità, il bene mobile non registrato/ mobile registrato/bene immobile qui di seguito descritto (per i beni immobili si chiede una breve descrizione del bene, indicando la superficie e gli estremi di identificazione catastale; foglio, mappali ed eventuali subalterni)

Si dichiara che il valore economico del bene è stimato in € _____

- Dichiaro di assumermi il pagamento di tutte le spese notarili, ivi comprese quelle per la trascrizione nei pubblici registri nonché il pagamento delle eventuali imposte e tasse previste dalla normativa vigente (da compilarsi solo in caso di donazione di beni immobili o di beni mobili registrati) e per il trasporto, se necessario, per la consegna del bene donato.
- Dichiaro di non essere parte - personalmente, o quale amministratore, gestore, legale rappresentante, socio, titolare di partecipazioni o di incarico/incarichi in società, imprese commerciali, persone giuridiche, altri enti od associazioni - di un procedimento in corso diretto alla conclusione di un contratto a titolo oneroso con l'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona.
- Dichiaro di non essere parte di alcun rapporto di lavoro o di fornitura con l'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona;
- Dichiaro che l'oggetto della presente donazione, rispetto alla mia capacità economica e patrimoniale, è da intendersi:
 - di modico valore
 - di NON modico valore

- Dichiaro che l'utilizzo del bene oggetto della presente donazione comporta l'impiego di materiale di consumo:

☐ dedicato (INDICARE QUALE, SE NOTO)_____

☐ non dedicato (INDICARE QUALE SE NOTO)_____

OVVERO

- Dichiaro che l'utilizzo del bene oggetto della presente donazione NON comporta l'impiego di materiale di consumo

La presente donazione:

- NON E' gravata da alcun onere, ai sensi dell'art. 793 del codice civile

OVVERO

- E' GRAVATA dal seguente onere, ai sensi dell'art. 793 del codice civile (donazione modale)

- AUTORIZZO la diffusione dei dati relativi al nome e cognome del sottoscritto per iniziative ed eventi, anche pubblici, di ringraziamento per la donazione ricevuta e organizzati dall'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona

OVVERO

- NON AUTORIZZO la diffusione di alcun dato personale del sottoscritto per nessuna finalità.

Si prega di inviare ogni eventuale comunicazione in merito all'indirizzo di posta elettronica_____/tramite posta ordinaria all'indirizzo_____

Per contatti si prega di chiamare il numero_____

In attesa di Vs. cortese riscontro, cordiali saluti

Luogo e data_____

(F.to)
Firma leggibile

ALLEGARE COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA'

Allegato: Informativa sul trattamento dei dati personali (art 13 del Regolamento Europeo 2016/679- GDPR)

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(Articolo 13 del Regolamento Europeo 2016/679 - GDPR)

Informazioni sul trattamento dei dati personali relativi al procedimento per l'accettazione di donazioni in favore dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona

Par.1

ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO OGGETTO DELL'INFORMATIVA

Sono acquisiti i dati personali (nome, cognome, data, luogo di nascita, residenza, telefono, e-mail) delle persone che propongono di donare un bene (mobile, denaro, apparecchiatura biomedica, mobile registrato, immobile) in favore dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona.

I dati sono trattati dalle Unità Operative competenti ad istruire il procedimento per l'acquisto delle donazioni e per il rilascio dei pareri prescritti secondo la specifica disciplina prevista dal regolamento aziendale che disciplina l'accettazione di donazioni, comodati, prove dimostrative effettuati a favore dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona e dalla Legge della Regione Veneto 16 luglio 2019, n. 26 recante "Interventi regionali in materia di donazioni in sanità"

Par.2

TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Il titolare del trattamento è l'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona, che ha sede in Piazzale Aristide Stefani 1, a Verona; i dati di contatto del titolare si possono rinvenire sul sito <https://www.aovr.veneto.it/>

Par.3

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Il titolare del trattamento dei dati personali ha designato il responsabile della protezione dei dati (RPD/DPO), che può essere contattato all'indirizzo e-mail rpdp@aovr.veneto.it

Par.4

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

Il trattamento dei dati personali oggetto della presente informativa ha per finalità:

☒ conclusione di un contratto di donazione ai sensi degli articoli 782 e ss. del codice civile, eventuale diffusione dei dati per iniziative di ringraziamento e attività di natura amministrativo-contabile

Par.5

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

Il trattamento dei dati personali ha come base giuridica: ☒ il consenso dell'interessato o di chi lo rappresenta legalmente; ☒ l'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso;	
Par.6	NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI PERSONALI E CONSEGUENZE DELLA MANCATA COMUNICAZIONE
☒ La comunicazione di dati personali è un obbligo legale o contrattuale oppure un requisito necessario per la conclusione di un contratto	
Par.7	DESTINATARI /CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI
☒ I dati personali oggetto di trattamento per l'attività suindicata non sono oggetto di alcuna comunicazione	
Par.8	TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI ALL'ESTERO
Il trattamento dei dati personali: ☒ non prevede alcun trasferimento verso Paesi terzi o organizzazioni internazionali	
Par. 9	PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
I dati personali oggetto di trattamento per l'attività suindicata sono conservati per un periodo di anni dieci per le donazioni di denaro, beni mobili e di beni mobili registrati ed a tempo illimitato per le donazioni di beni immobili dal momento dell'accettazione della donazione, secondo quanto previsto dal Massimario di selezione integrato con il Titolario approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 1131 del 20.12.2017 avente per oggetto: "Approvazione del Piano di conservazione degli archivi contenente le linee guida per la conservazione dei documenti cartacei, il massimario di selezione integrato con il Titolario, il regolamento di scarto".	

Par.10	DIRITTI DELL'INTERESSATO E MODALITÀ PER IL LORO ESERCIZIO
Ferme restando le varie condizioni stabilite dagli artt. da 15 a 22 del GDPR, in relazione alle finalità e alla natura del trattamento oggetto della presente informativa, l'interessato ha il diritto: ☒ di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e, in tal caso, l'accesso ai dati personali, anche in copia, e alle informazioni elencate nell'art. 15 del GDPR; ☒ di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano, ovvero l'integrazione di quelli incompleti; ☒ di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano, ricorrendo le condizioni di cui all'art. 17 del GDPR; ☒ di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 18 del GDPR; ☒ di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, a meno che non ricorrano le condizioni previste dall'art. 22, par. 2, del GDPR. Per l'esercizio di tali diritti l'interessato può avvalersi dell'apposito modulo pubblicato sul sito dell'Azienda nella pagina dedicata alla privacy (https://www.aovr.veneto.it/informativa-privacy); lì è rinvenibile anche il modulo per contattare il responsabile della protezione dei dati, a cui gli interessati possono rivolgersi per tutte le questioni relative al trattamento dei loro dati personali e all'esercizio dei loro diritti. Ai sensi dell'art. 12, par. 3, del GDPR, il titolare del trattamento fornisce all'interessato le informazioni relative all'azione intrapresa riguardo a una richiesta ai sensi degli articoli da 15 a 22 del medesimo Regolamento senza ingiustificato ritardo e, comunque, al più tardi entro un mese dal ricevimento della richiesta stessa. Tale termine può essere prorogato di due mesi, se necessario, tenuto conto della complessità e del numero delle richieste. Per i trattamenti basati sul consenso dell'interessato, questi ha il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca. Il consenso è revocato con la stessa facilità con cui è accordato.	
Par.11	DIRITTO DI RECLAMO AL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, l'interessato che ritenga che il trattamento che lo riguarda violi la normativa in materia di protezione dei dati personali ha il diritto di proporre reclamo al Garante della privacy. Informazioni al riguardo sono rinvenibili sul sito dell'Autorità all'indirizzo www.garanteprivacy.it/home/diritti/come-agire-per-tutelare-i-tuoi-dati-personali

Allegato B- Modello dichiarazione di donazione di somma di denaro

Al Direttore Generale
Azienda Ospedaliera
Universitaria-Integrata Verona
P.le Stefani, 1
37126 Verona
ufficio.protocollo@aovr.veneto.it

p.c. Al Direttore
della UOC.....
Dott./Prof.....

Il/La sottoscritto/a _____, nato/a, a _____, il _____
residente a _____ personalmente o in qualità di _____ della
ditta/società (o altro tipo di Ente) _____ con sede legale in
_____ Codice fiscale/partita IVA _____ telefono _____ e-
mail _____

conferma la propria volontà di donare, all'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata
Verona, per puro spirito di liberalità, la somma di €.....

ESPRIMO la volontà che la somma donata sia destinata all'attività istituzionale della UOC
di.....
per le seguenti finalità (facoltativo).....

OVVERO

NON INDIVIDUO una specifica destinazione d'uso per la somma donata, autorizzando
l'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona a destinarla alle finalità istituzionali
ritenute più opportune.

- Dichiaro di assumermi il pagamento di tutte le spese notarili e delle imposte e tasse previste dalla legge.
- Dichiaro di non essere parte - personalmente, o quale amministratore, gestore, legale rappresentante, socio, titolare di partecipazioni o di incarico/incarichi in società, imprese commerciali, persone giuridiche, altri enti od associazioni - di un procedimento in corso diretto alla conclusione di un contratto a titolo oneroso con l'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona.
- Dichiaro di non essere parte di alcun rapporto di lavoro o di fornitura con l'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona;
- Dichiaro che l'oggetto della presente donazione, rispetto alla mia capacità economica e patrimoniale, è da intendersi:
 - di modico valore

➤ di NON modico valore

La presente donazione:

- NON E' gravata da alcun onere, ai sensi dell'art. 793 del codice civile

OVVERO

- E' GRAVATA dal seguente onere, ai sensi dell'art. 793 del codice civile (donazione modale)

- AUTORIZZO la diffusione dei dati relativi al nome e cognome del sottoscritto per iniziative ed eventi, anche pubblici, di ringraziamento per la donazione ricevuta e organizzati dall'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona

OVVERO

- NON AUTORIZZO la diffusione di alcun dato personale del sottoscritto per nessuna finalità.

Si prega di inviare ogni eventuale comunicazione in merito all'indirizzo di posta elettronica_____ /tramite posta ordinaria all'indirizzo_____

Per contatti si prega di chiamare il numero_____

Luogo e data_____

(F.to)
(firma leggibile)

ALLEGARE COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA'

Allegato: Informativa sul trattamento dei dati personali (art 13 del Regolamento Europeo 2016/679- GDPR)

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(Articolo 13 del Regolamento Europeo 2016/679 - GDPR)

Informazioni sul trattamento dei dati personali relativi al procedimento per l'accettazione di donazioni in favore dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona

Par.1

ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO OGGETTO DELL'INFORMATIVA

Sono acquisiti i dati personali identificativi (nome, cognome, data, luogo di nascita, residenza, codice fiscale/partita IVA, telefono, e-mail) delle persone che propongono di donare un bene (mobile, denaro, apparecchiatura biomedica, mobile registrato, immobile) in favore dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona.

I dati sono trattati dalle Unità Operative competenti ad istruire il procedimento per l'acquisto delle donazioni e per il rilascio dei pareri prescritti secondo la specifica disciplina prevista dal regolamento aziendale che disciplina l'accettazione di donazioni, comodati, prove dimostrative effettuati a favore dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona e dalla Legge della Regione Veneto 16 luglio 2019, n. 26 recante "Interventi regionali in materia di donazioni in sanità"

Par.2

TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Il titolare del trattamento è l'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona, che ha sede in Piazzale Aristide Stefani 1, a Verona; i dati di contatto del titolare si possono rinvenire sul sito <https://www.aovr.veneto.it/>

Par.3

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Il titolare del trattamento dei dati personali ha designato il responsabile della protezione dei dati (RPD/DPO), che può essere contattato all'indirizzo e-mail rpd@aovr.veneto.it

Par.4

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

Il trattamento dei dati personali oggetto della presente informativa ha per finalità:

☒ conclusione di un contratto di donazione ai sensi degli articoli 782 e ss. del codice civile, eventuale diffusione dei dati per iniziative di ringraziamento e attività di natura amministrativo-contabile

Par.5

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

Il trattamento dei dati personali ha come base giuridica: ☒ il consenso dell'interessato o di chi lo rappresenta legalmente; ☒ l'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso;	
Par.6	NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI PERSONALI E CONSEGUENZE DELLA MANCATA COMUNICAZIONE
☒ La comunicazione di dati personali è un obbligo legale o contrattuale oppure un requisito necessario per la conclusione di un contratto	
Par.7	DESTINATARI /CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI
☒ I dati personali oggetto di trattamento per l'attività suindicata non sono oggetto di alcuna comunicazione	
Par.8	TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI ALL'ESTERO
Il trattamento dei dati personali: ☒ non prevede alcun trasferimento verso Paesi terzi o organizzazioni internazionali	
Par. 9	PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
I dati personali oggetto di trattamento per l'attività suindicata sono conservati per un periodo di anni dieci per le donazioni di denaro, beni mobili e di beni mobili registrati ed a tempo illimitato per le donazioni di beni immobili dal momento dell'accettazione della donazione, secondo quanto previsto dal Massimario di selezione integrato con il Titolario approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 1131 del 20.12.2017 avente per oggetto: "Approvazione del Piano di conservazione degli archivi contenente le linee guida per la conservazione dei documenti cartacei, il massimario di selezione integrato con il Titolario, il regolamento di scarto".	

Par.10	DIRITTI DELL'INTERESSATO E MODALITÀ PER IL LORO ESERCIZIO
Ferme restando le varie condizioni stabilite dagli artt. da 15 a 22 del GDPR, in relazione alle finalità e alla natura del trattamento oggetto della presente informativa, l'interessato ha il diritto: ☒ di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e, in tal caso, l'accesso ai dati personali, anche in copia, e alle informazioni elencate nell'art. 15 del GDPR; ☒ di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano, ovvero l'integrazione di quelli incompleti; ☒ di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano, ricorrendo le condizioni di cui all'art. 17 del GDPR; ☒ di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 18 del GDPR; ☒ di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, a meno che non ricorrano le condizioni previste dall'art. 22, par. 2, del GDPR. Per l'esercizio di tali diritti l'interessato può avvalersi dell'apposito modulo pubblicato sul sito dell'Azienda nella pagina dedicata alla privacy (https://www.aovr.veneto.it/informativa-privacy); lì è rinvenibile anche il modulo per contattare il responsabile della protezione dei dati, a cui gli interessati possono rivolgersi per tutte le questioni relative al trattamento dei loro dati personali e all'esercizio dei loro diritti. Ai sensi dell'art. 12, par. 3, del GDPR, il titolare del trattamento fornisce all'interessato le informazioni relative all'azione intrapresa riguardo a una richiesta ai sensi degli articoli da 15 a 22 del medesimo Regolamento senza ingiustificato ritardo e, comunque, al più tardi entro un mese dal ricevimento della richiesta stessa. Tale termine può essere prorogato di due mesi, se necessario, tenuto conto della complessità e del numero delle richieste. Per i trattamenti basati sul consenso dell'interessato, questi ha il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca. Il consenso è revocato con la stessa facilità con cui è accordato.	
Par.11	DIRITTO DI RECLAMO AL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, l'interessato che ritenga	

che il trattamento che lo riguarda violi la normativa in materia di protezione dei dati personali ha il diritto di proporre reclamo al Garante della privacy. Informazioni al riguardo sono rinvenibili sul sito dell'Autorità all'indirizzo www.garanteprivacy.it/home/diritti/come-agire-per-tutelare-i-tuoi-dati-personali

Legenda

ALLEGATO
C

DEL	Delibera
DET	Determina
	Parere favorevole
	Direttore
PF DIR UO/S	UO/Servizio
	Destinatario
ISTR SERV COMP	Istruttoria servizi competenti
PF SSI	Parere favorevole Servizio Sistemi Informativi
ANALISI CDG	Analisi costi/benefici del Controllo di Gestione previo parere DMO
PF DA/DS	Parere favorevole del Direttore UO/Servizio destinatario
PF CRITE	Parere favorevole CRITE

Materiale di consumo e/o costi di gestione				
Valore del bene	Nessun costo	In presenza di costi dedicati	Costi non dedicati	
	Nessun costo per materiale e/o di gestione annuo (esclusi i costi indiretti)	(a prescindere dal valore complessivo dei costi dedicati ed anche in presenza di eventuali altri costi non dedicati e con esclusione dei costi indiretti)	<u>≤ Euro 3.000,00 l'anno* oltre IVA</u>	> Euro 3.000,00 l'anno* oltre IVA
Fino a Euro 100.000,00 IVA compresa	PF DIR UO/S PF SSI (ove previsto) PF CRITE (ove prescritto ex art. 4 L.R. n. 26/2019) ISTR SERV COMP DET	PF DIR UO/S PF SSI (ove previsto) PF CRITE (ove prescritto ex art. 4 L.R. n. 26/2019) ISTR SERV COMP ANALISI CDG DEL	PF DIR UO/S PF SSI (ove previsto) PF CRITE (ove prescritto ex art. 4 L.R. n. 26/2019) ISTR SERV COMP DET	PF DIR UO/S PF SSI (ove previsto) PF CRITE (ove prescritto ex art. 4 L.R. n. 26/2019) ISTR SERV COMP ANALISI CDG DET
Oltre Euro +100.000,00 IVA compresa	PF DIR UO/S PF SSI (ove previsto) PF CRITE (ove prescritto ex art. 4 L.R. n. 26/2019) ISTR SERV COMP DEL	PF DIR UO/S PF SSI (ove previsto) PF CRITE (ove prescritto ex art. 4 L.R. n. 26/2019) ISTR SERV COMP ANALISI CDG PF DA/DS DEL	PF DIR UO/S PF SSI (ove previsto) PF CRITE (ove prescritto ex art. 4 L.R. n. 26/2019) ISTR SERV COMP ANALISI CDG PF DA/DS DEL	PF DIR UO/S PF SSI (ove previsto) PF CRITE (ove prescritto ex art. 4 L.R. n. 26/2019) ISTR SERV COMP ANALISI CDG PF DA/DS DEL
(*) Il totale fa riferimento a tutti i costi complessivi per materiale e/o di gestione				

DONAZIONE DI DISPOSITIVO MEDICO

Il presente modulo va compilato dall'U.O. richiedente e inviato all'UOC Farmacia per l'istruttoria finalizzata all'autorizzazione che sarà rilasciata dal Dipartimento Direzione Medica Ospedaliera. Per tutti gli aspetti tecnici connessi con la compilazione del modulo, le UU.OO. possono contattare direttamente il Servizio di Farmacia che fornirà il necessario supporto.

RICHIEDENTE

Unità Operativa.....
 Referente da contattare n° tel.....
 Motivo e breve descrizione della donazione¹:

DATI DEL DISPOSITIVO MEDICO

Tipologia prodotto
 Produttore..... Modello..... Quantità.....
 Ditta proponente.....
 Contatto nella Ditta..... Tel.....

Documentazione da allegare:

- **Certificazione CE**
- **Scheda tecnica**
- **Letteratura scientifica disponibile**
- **Dichiarazione della Ditta che attesti la donazione**

Data.....

TIMBRO UNITA' OPERATIVA
Firma del Responsabile della U.O.

Autorizzazione del Direttore del Dipartimento
 Direzione Medica Ospedaliera

Data e firma.....

1 Si intende per **donazione** la cessione, a favore dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona, della proprietà del dispositivo medico/protesi da parte della ditta a tempo indeterminato.



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA
VERONA

(D.Lgs. n. 517/1999 - Art. 3 L.R.Veneto n. 18/2009)

Sede Legale: P.le A. Stefani, 1- 37126 Verona – P.IVA/Codice Fiscale 03901420236



ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è pubblicata all'albo on line a norma di legge a decorrere dal 10/12/2024 per 15 giorni consecutivi e trasmessa contestualmente al Collegio Sindacale.

IL DIRETTORE f.f.
UOC AFFARI GENERALI
(Dott. Enio Ottolini)

Deliberazione firmata digitalmente e conservata secondo la normativa vigente